



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI. BLANDINI"

Palagonia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. BLANDINI"-PALAGONIA
Prot. 0008752 del 08/10/2024
I (Uscita)

Regolamento di disciplina

Proposto dal **Collegio docenti** del 03 settembre 2024 con delibera n. 10

Approvato dal **Consiglio di istituto** il 09 settembre 2024 con delibera n. 46

[Allegato al regolamento di istituto](#)

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it- Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it- Web: www.icblandinipalagonia.edu.it



Sommario

| | |
|---|----|
| Disposizioni Generali | 4 |
| Vita della comunità scolastica | 5 |
| Diritti delle alunne e degli alunni | 5 |
| Doveri delle alunne e degli alunni | 6 |
| Oggetto del regolamento | 6 |
| Finalità e principi | 7 |
| Mancanze disciplinari | 9 |
| Sanzioni disciplinari | 13 |
| Organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari | 16 |
| Correlazione tra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti..... | 16 |
| Utilizzo degli smartphone..... | 20 |
| Comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio | 25 |
| Impugnazioni | 27 |



II CONSIGLIO di ISTITUTO

| | |
|-----------------|--|
| VISTA | la Legge n. 241 _{/1990} |
| VISTO | il T.U. n. 297 _{/1994} |
| VISTI | il D.P.R. n. 249 _{/1998} e D.P.R. 235/2007 |
| VISTO | il D.L. n. 104 _{/2013} |
| VISTO | il D.P.R. n. 275 _{/1999} |
| VISTA | la Legge n. 53 _{/2003} |
| VISTO | il D.lgs. 196 _{/2003} |
| VISTO | il D.lgs. 81 _{/2008} |
| VISTO | il D.L. n. 104 _{/2013} |
| VISTA | la Legge 107 _{/2015} |
| VISTI | gli atti di indirizzo del Ministero dell'Istruzione |
| VALUTATA | la necessità di aggiornare il regolamento d'Istituto |

EMANA

il seguente regolamento di disciplina



Disposizioni Generali

Art. 1.

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 3.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.



Vita della comunità scolastica

Art. 4.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Diritti delle alunne e degli alunni

Art. 5.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate



secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri delle alunne e degli alunni

Art. 6.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.4.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Oggetto del regolamento

Art. 7.

1. Il presente regolamento individua:
 - i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 6
 - le corrispondenti sanzioni disciplinari secondo le finalità e principi di cui al successivo articolo
 - gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari
 - il relativo procedimento amministrativo di irrogazione del procedimento disciplinare secondo i criteri di seguito indicati.



Finalità e principi

Art. 8.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.
8. Nei periodi di allontanamento dello studente deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del c.8.
10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame



di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.



Mancanze disciplinari

Art. 9.

1. Partendo dalla previsione dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e dell'art. 5 del presente Regolamento di disciplina, che individuano i macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, di seguito vengono declinati i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, ritenute più prevedibili e ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle.
2. Nei casi di fatti od omissioni non compresi nell'elenco, e che comunque siano riconducibili a violazioni di doveri, gli organi competenti procederanno, per quanto di competenza di ognuno, secondo criteri di analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, visite didattiche ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.

SCUOLA PRIMARIA

Violazione dei doveri di frequenza e studio

- Presentarsi in ritardo alle lezioni senza validi motivi
- Presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico
- Non portare termine il proprio compito per scarso impegno o disattenzione
- Non svolgere i compiti assegnati per casa
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti

Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione

- Svolgere attività inopportune durante le attività scolastiche.
- Alzarsi senza alcun motivo o autorizzazione da parte dell'insegnante
- Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione.
- Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole non pertinenti e/o non adatte all'ambiente scolastico al personale scolastico e ai compagni.
- Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni.
- Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica.
- Insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste.
- Compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico.
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti.

Violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

- Portare a scuola oggetti non pertinenti all'ambito scolastico o non autorizzati dal personale



- Usare il telefono cellulare durante l'orario scolastico
- Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di istituto
- Non rispettare le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica.
- Non rispettare reiteratamente le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica.
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti

Violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi

- Usare in modo inopportuno le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti.
- Compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici.
- Non osservare le regole in materia di salute, sicurezza e salubrità assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri

SCUOLA SECONDARIA

Violazione dei doveri di frequenza e studio

- Presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni senza validi motivi
- Presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico
- Ritardi e assenze non giustificate entro il 5° giorno successivo all'evento
- Presentarsi in ritardo alle lezioni in maniera sistematica senza un valido motivo
- Frequentare irregolarmente le lezioni
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti

Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione

- Disturbare lo svolgimento delle lezioni:
 - con richieste immotivate o futili
 - con atteggiamenti e/o comportamenti non adeguati
 - chiacchierando
 - intervenendo in modo inopportuno
 - alzandosi e spostandosi senza motivo o autorizzazione da parte dell'insegnante di classe
 - prolungando senza motivo l'uscita della classe
 - ecc...
- Assumere comportamenti non corretti durante le attività didattiche, nel cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni:
 - spingere i compagni
 - urlare
 - uscire dall'aula o dalla fila senza permesso
 - correre all'interno dell'edificio scolastico
 - accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione



- ecc...

- Indossare capi di abbigliamento non rispettosi del decoro della persona e della dignità della scuola
- Non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni
- Consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni
- Esprimersi in modo volgare e/o non consono al contesto scolastico
- Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole non pertinenti e/o non adatte all'ambiente scolastico, al Dirigente scolastico, al personale scolastico e ai compagni
- Falsificare la firma dei genitori
- Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica
- Costringere i compagni a cedere materiali scolastici o oggetti personali
- Insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste
- Compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona
- Reiterare costrizioni a danno di compagni, per far sì che cedano beni o materiali
- Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica.
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti.

Violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

- Portare a scuola oggetti non pertinenti all'ambito scolastico o non autorizzati dal personale
- Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso
- Usare il telefono cellulare durante l'orario scolastico senza il permesso dell'insegnante
- Usare in modo improprio internet
- Fumare nei locali dell'Istituto o di sua pertinenza
- Fare uso di sostanze nocive o di oggetti pericolosi.
- Raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
- Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno della scuola senza autorizzazione
- Non rispettare le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica sulla sicurezza
- Reiterare i suddetti comportamenti scorretti

Violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi

- Rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

- Usare in modo inopportuno le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico
- Imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici
- Rovinare per dolo le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico
- Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso.
- Compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici
- Non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.) compiendo atti che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone
- Non osservare le regole in materia di salute, sicurezza e salubrità assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri



Sanzioni disciplinari

Art. 10.

1. Sanzioni disciplinari

Gli studenti che violano i propri doveri, incorrendo nelle mancanze disciplinari di cui al precedente punto, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- *Rimprovero verbale da parte del docente (privato o in classe)*
- *Richiamo scritto - con comunicazione alla famiglia - sul diario dello studente*
- *Nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente (max 3) con comunicazione e/o convocazione alla/della famiglia*
- *Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore*
- *Sospensione da un'attività specifica e/o complementare, da una o più uscite didattiche, da una visita guidata o viaggio di istruzione.*
- *Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico*
- *Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza (scuola PRIMARIA)*

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

- *Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.*

Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 6 e 9 del presente regolamento.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- *Sospensione per un periodo commisurata alla gravità del fatto superiore a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.*

La suddetta sanzione è adottata dal se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 del DPR 249/98. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tale iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Suddetti fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui



medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (DPR 249/98 Art. 4 - comma 9bis)

- *Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica*

L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (DPR 249/98 Art. 4 - comma 9bis)

- *Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.*

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (DPR 249/98 Art. 4 - comma 9bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti b,c,d ed e possono essere irrogate soltanto previa verifica della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.



2. Alternativa alle sanzioni di cui ai punti a, b

1. In alternativa alle sanzioni di cui ai punti a, b, il Consiglio di istituto stabilisce che le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica con finalità educative come ad esempio
 - Riordino di arredi scolastici
 - Riordino di aule e di altri locali
 - Riordino di materiale di classe
 - Compiti aggiuntivi per casa
 - Pulizia di aule, corridoi, bagni e servizi, locali vari con vigilanza del personale e/o del genitore
 - Presenza in istituto il pomeriggio per attività di studio, con vigilanza del personale e/o del genitore.
 - Ogni altro servizio utile a tutta l'utenza della scuola.
2. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero.
3. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

4. Principio di gradualità e proporzionalità

Il Consiglio di istituto stabilisce che le sanzioni vengano irrogate, in ogni caso, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed ai seguenti criteri:

- a. *intenzionalità del comportamento*
- b. *rilevanza degli obblighi violati*
- c. *la persistenza nel commettere mancanze anche di indole diversa*
- d. *imprudenza dimostrata*
- e. *grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi*
- f. *sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;*

Le sanzioni disciplinari hanno effetti sull'attribuzione del voto di condotta/giudizio sul comportamento ai sensi della normativa vigente.

Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel suo fascicolo personale.

5. Risarcimento del danno

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Pertanto alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno nel rispetto della normativa civilistica.

Qualora non sia possibile individuare le/i responsabili, il Consiglio stabilisce che il Dirigente scolastico ripartisca il risarcimento del danno tra gli studenti e le studentesse della classe o del piano o del plesso.



Organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari

Art. 11.

- Il Docente e Coordinatore di classe¹
- Il Consiglio di interclasse o di classe in composizione completa²
- Il Consiglio di Istituto³
- La Commissione d'esame⁴
- Il Dirigente scolastico

Correlazione tra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti

Art. 12.

1. I provvedimenti disciplinari sono riportati in ordine di gravità là dove vi sia una violazione reiterata e sistematica.
2. Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo che, in riferimento agli articoli precedenti, restituisce la correlazione tra mancanza disciplinare, sanzione disciplinare e organo competente ad irrogare il provvedimento disciplinare.

¹ Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

² Per i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni nella composizione allargata a tutte le componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, docenti, rappresentanti dei genitori).

³ Per i provvedimenti disciplinari che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

⁴ Per i provvedimenti disciplinari per le mancanze commesse durante le sessioni di esame.



| SCUOLA PRIMARIA | |
|---|--|
| Mancanze disciplinari | Sanzioni disciplinari e Organi competenti |
| Violazioni lievi | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentarsi in ritardo alle lezioni senza validi motivi ▪ Presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico ▪ Non portare termine il proprio compito per scarso impegno o disattenzione. ▪ Svolgere attività inopportune durante le attività scolastiche. ▪ Non svolgere i compiti assegnati per casa. ▪ Alzarsi senza alcun motivo o autorizzazione da parte dell'insegnante. ▪ Portare a scuola oggetti non pertinenti all'ambito scolastico o non autorizzati dal personale. ▪ Usare in modo inopportuno le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico. ▪ Reiterare comportamenti scorretti. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimprovero verbale da parte del docente (privato o in classe) 2. Richiamo scritto - con comunicazione alla famiglia - sul diario dello studente 3. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore 4. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico |
| Violazioni gravi | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione. ▪ Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole non pertinenti e/o non adatte all'ambiente scolastico al personale scolastico e ai compagni. ▪ Assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni. ▪ Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di istituto ▪ Non rispettare le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica. ▪ Reiterare comportamenti scorretti. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimprovero verbale da parte del docente (privato o in classe) 2. Richiamo scritto - con comunicazione alla famiglia - sul diario dello studente 3. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore 4. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico 5. Sospensione - comminata dal Consiglio di classe - da un'attività specifica e/o complementare, da un'uscita didattica, da una o più visite guidate. |
| Violazioni gravissime | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica. ▪ Compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici. ▪ Insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste. ▪ Compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico. ▪ Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone. ▪ Non osservare le regole in materia di salute, sicurezza e salubrità assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri ▪ Non rispettare reiteratamente le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione - comminata dal Consiglio di classe - da un'attività specifica e/o complementare, da un'uscita didattica, da una o più visite guidate. 2. Sospensione dalle lezioni - comminata dal Consiglio di classe - per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con <u>obbligo di frequenza</u>. |



SCUOLA SECONDARIA

Mancanze disciplinari

Sanzioni disciplinari e Organi competenti

Violazioni lievi

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni senza validi motivi ▪ Presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico ▪ Disturbare lo svolgimento delle lezioni: <ul style="list-style-type: none"> • con richieste immotivate o futili • con atteggiamenti e/o comportamenti non adeguati • chiacchierando • intervenendo in modo inopportuno • alzandosi e spostandosi senza motivo o autorizzazione da parte dell'insegnante di classe • prolungando senza motivo l'uscita della classe • ecc... ▪ Assumere comportamenti non corretti durante le attività didattiche, nel cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni: <ul style="list-style-type: none"> • spingere i compagni • urlare • uscire dall'aula o dalla fila senza permesso • correre all'interno dell'edificio scolastico • accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione • ecc.... ▪ Consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni ▪ Rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature materiali di proprietà della scuola o di terzi ▪ Portare a scuola oggetti non pertinenti all'ambito scolastico o non autorizzati dal personale ▪ Usare in modo inopportuno le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico ▪ Indossare capi di abbigliamento non rispettosi del decoro della persona e della dignità della scuola | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimprovero verbale da parte del docente (privato o in classe) 2. Richiamo scritto - con comunicazione alla famiglia - sul diario dello studente 3. Nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente (max 3) con comunicazione e/o convocazione alla/della famiglia 4. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore 5. Sospensione - comminata dal Consiglio di classe - da un'attività specifica e/o complementare, da un'uscita didattica, da una o più visite guidate o viaggi di istruzione 6. Sospensione dalle lezioni - comminata dal Consiglio di classe - per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica. 7. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico <p>Ritardi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo il 5° ritardo, l'alunno dovrà essere accompagnato a scuola dal genitore e ammesso in classe dal docente responsabile di plesso. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ritardi e assenze non giustificate entro il 5° giorno successivo all'evento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accompagnamento a scuola dei genitori. L'alunno sarà ammesso in classe dal responsabile di plesso. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul diario dello studente da parte del docente con comunicazione alla famiglia 2. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore 3. Esclusione dall'attività in questione |
| Violazioni gravi | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentarsi in ritardo alle lezioni in maniera sistematica senza un valido motivo ▪ Frequentare irregolarmente le lezioni ▪ Esprimersi in modo volgare e/o non consono al contesto scolastico ▪ Mancare di rispetto - con atteggiamenti e/o parole non pertinenti e/o non adatte all'ambiente scolastico - al personale scolastico e ai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente (max 3) con comunicazione e/o convocazione alla/della famiglia 2. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore 3. Sospensione - comminata dal Consiglio di classe - da |



| | |
|--|---|
| <p>compagni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici. ▪ Rovinare per dolo le attrezzature scolastiche, gli arredi della scuola, gli oggetti dei compagni e del personale della scuola, i libri presi in prestito dalla biblioteca e all'edificio scolastico ▪ Portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso ▪ Falsificare la firma dei genitori ▪ Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica. ▪ Costringere i compagni a cedere materiali scolastici o oggetti personali ▪ Usare in modo improprio internet ▪ Fumare nei locali dell'Istituto o di sua pertinenza ▪ Non rispettare le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica sulla sicurezza | <p>un'attività specifica e/o complementare, da un'uscita didattica, da una o più visite guidate o viaggi di istruzione.</p> <p>4. Sospensione dalle lezioni - comminata dal Consiglio di classe - per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> |
| Violazioni gravissime | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancare di rispetto - con atteggiamenti e/o parole non pertinenti e/o non adatte all'ambiente scolastico - al Dirigente scolastico ▪ Insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste ▪ Compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona. ▪ Reiterare costrizioni a danno dei compagni per far sì che cedano materiali scolastici o oggetti personali ▪ Sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica. ▪ Compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici ▪ Fare uso di sostanze nocive o di oggetti pericolosi ▪ Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno della scuola senza autorizzazione ▪ Raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. ▪ Non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale, ecc.) compiendo atti che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone ▪ Non osservare le regole in materia di salute, sicurezza e salubrità assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione dalle lezioni - comminata dal Consiglio di classe - per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica. 2. Sospensione - comminata dal Consiglio di istituto - per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi. |



Utilizzo degli smartphone

Art. 13.

1. In via del tutto preliminare occorre rilevare che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione (qualora non espressamente autorizzato dal docente) risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nel D.P.R. n. 249/98 recante lo statuto delle studentesse e degli studenti, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, oltre che nelle circolari ministeriali n. 30 del 2007 e n. 107190 del 2022.
2. L'uso non autorizzato del cellulare, oltre a costituire un elemento di distrazione per colui che lo utilizza, costituisce una grave mancanza di rispetto per il docente e configura un'infrazione sanzionabile attraverso provvedimenti disciplinari.
3. L'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998, infatti, prevede che ciascuno studente ha il dovere di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione, tenere comportamenti rispettosi degli altri ed osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto. La violazione di tali doveri può comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.
4. Con la nota n. 5274 del 11.07.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che «

Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni.

In particolare, merita di essere richiamato il Rapporto Unesco "Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?" nel quale si evidenzia che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dal 'Programma per la valutazione internazionale degli studenti' (PISA), mettono in luce un legame negativo tra l'uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull'apprendimento.

Più nello specifico nel Rapporto OCSE PISA 2022 (Volume II) Learning during — and from — disruption, si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia.

È stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità.

Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno».



Art. 14.

1. DIVIETO

A norma della summenzionata nota n. 5274 del 11.07.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito **si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare**, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

- ✓ È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, smartwatch etc...) durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo), in tutti i locali della scuola (aule, bagni, spogliatoio, corridoi, scale, cortili) senza l'espressa autorizzazione da parte del docente.
- ✓ È vietato l'uso del telefono cellulare anche nelle attività scolastiche o integrative pomeridiane, in cui siano coinvolti alunni della scuola.
- ✓ I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi (oppure in una scatola da tenersi sempre a vista sulla cattedra) mai sul banco, né tra le mani, né addosso né tra le mani, né addosso.
- ✓ Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola.
- ✓ Il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare solo se:
 - l'utilizzo è strettamente finalizzato all'attività didattica ovvero salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
 - vi sono motivate esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità e non vi sia possibilità di soddisfare tali esigenze mediante gli apparecchi telefonici della scuola.
- ✓ All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone.
- ✓ Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate come previsto dal presente regolamento.
- ✓ Durante i viaggi di istruzione l'uso del cellulare è consentito unicamente nei momenti di pausa, generalmente coincidenti con l'orario dei pasti e limitato a brevi colloqui con la famiglia; negli altri momenti l'uso del cellulare è vietato, salvo i casi di deroga, previa espressa autorizzazione del/dei docente/i accompagnatore.
- ✓ Fermo restando il divieto di utilizzare il telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, smartwatch etc...) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, si consentirà l'utilizzo di quest'ultima



strumentazione (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) solo ed esclusivamente in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività didattica. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l'utilizzo dei dispositivi sia conforme e circoscritto all'attività didattica prevista.

- ✓ Durante le uscite della durata di una mattinata scolastica, l'uso del cellulare è vietato, salvo deroghe esplicite consentite dall'insegnante accompagnatore. Tali deroghe andranno definite dal docente accompagnatore prima dell'uscita, il quale comunicherà per iscritto ai genitori le forme e le modalità consentite di utilizzo del telefonino/altri dispositivi (es. registrazione audio delle spiegazioni della guida; brevi comunicazioni ai genitori per eventuali ritardi/emergenze, foto di monumenti, etc...).
- ✓ Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, etc...), lo stesso dovrà essere spento immediatamente, la verifica sarà invalidata e non saranno previste prove di recupero: la valutazione sarà non sufficiente.
- ✓ In caso di uso non autorizzato, il cellulare dovrà essere spento dallo studente con annotazione sul registro, della quale l'intero Consiglio di classe dovrà tenere conto in fase di valutazione dello studente.
- ✓ La violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal presente regolamento, configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate ai criteri di progressività e proporzionalità nonché alle finalità educative della scuola.
- ✓ In ogni caso, si ricorda che i genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli minori nel caso in cui gli stessi tengano condotte illecite o arrechino danno ingiusto a se stessi o a terzi, con obbligo di risarcimento.
- ✓ I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla Dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
- ✓ La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo da parte degli alunni dei social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici e degli alunni.
- ✓ Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo" o "cyberbullismo" - come previsto dalla Circolare MPI n. 30 del 2007- sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Resta comunque, fermo l'obbligo da parte dell'Istituto di informare le Autorità giudiziarie e le famiglie delle parti offese laddove ciò sia previsto dalla legge.
- ✓ In sede di iscrizione i genitori sono informati sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto per l'uso corretto del telefono cellulare a scuola, riportate anche sul modello di Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto all'atto dell'iscrizione.



Art. 15.

1. In caso di violazioni al divieto di utilizzo del cellulare a scuola le sanzioni disciplinari, secondo quanto indicato nello Statuto delle studentesse e degli studenti oltre che nella Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 30 del 2007 e nota n. 5274 del 11.07.2024, ispirate ai principi di progressività e proporzionalità, in casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità, possono arrivare fino all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

La sanzione disciplinare, infatti, sebbene debba essere ispirata al perseguimento di una finalità educativa, continua a svolgere la funzione di reazione efficace ad un illecito, oltre che di prevenzione verso il compimento di ulteriori infrazioni disciplinari.

A tal proposito, infatti, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni (contenuto nell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 249/1998) può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In queste due fattispecie la durata della sanzione "è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo" (Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Preme sottolineare che il dovere di vigilanza sugli studenti gravante sugli operatori scolastici impone altresì la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, in particolare quando trattasi di episodi di violenza (bullismo o cyberbullismo) precedentemente richiamati: l'inosservanza di tale dovere può essere oggetto di valutazione disciplinare per il personale responsabile di comportamenti omissivi.

Le conseguenze della violazione del divieto di utilizzo del telefono cellulare da parte degli studenti possono essere particolarmente gravi: secondo un consolidato orientamento della giustizia amministrativa, ad esempio, l'annullamento di una prova dell'Esame di Stato ad uno studente di scuola secondaria superiore sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove d'esame sono da ritenersi legittime, poiché in linea con il testo letterale delle istruzioni impartite annualmente dal Ministero dell'Istruzione, secondo le quali, nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni, "è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame" formula che non lascia all'autorità scolastica alcun margine per valutazioni discrezionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9.12.2008 n. 6102)

2. **Sanzioni disciplinari da comminare agli studenti che dovessero violare il divieto di utilizzo del telefono cellulare, ispirato ai criteri di progressività e proporzionalità.**

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici senza l'autorizzazione esplicita del docente si applicano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

- ✓ Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso.
- ✓ L'eventuale uso reiterato comporterà una nota disciplinare sul registro e l'eventuale sospensione da uno a tre giorni (o comunque fino a 15) stabilita dal Consiglio di classe.
- ✓ Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di fino a cinque giorni (o comunque fino a 15) stabilita dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

Consiglio di classe.

- ✓ Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di quindici giorni stabilita dal Consiglio di classe.
- ✓ Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it- Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it- Web: www.icblandinipalagonia.edu.it



Comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Art. 16.

1. Modalità di applicazione di una sanzione diversa dalla sospensione

Non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come nei casi di rimprovero verbale, nota disciplinare scritta poiché i tempi di comunicazione dell'avvio vanificherebbero l'utilità della sanzione ed il suo valore educativo.

a. Rimprovero verbale (privato o in classe)

- L'alunno viene richiamato dal docente ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni.
- Il docente prende nota sul proprio registro personale (o agenda) del rimprovero.

b. Richiamo scritto - con comunicazione alla famiglia - sul diario dello studente

- L'alunno viene richiamato dal docente ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni.
- L'alunno viene sanzionato con una nota disciplinare sul proprio diario sulla quale dovrà essere apposta la firma dai genitori.
- Il docente prende nota sul proprio registro personale (o agenda) della nota disciplinare

c. Nota disciplinare sul diario dello studente con comunicazione e/o convocazione alla/della famiglia alla famiglia

- L'alunno viene richiamato dal docente ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni.
- L'alunno viene sanzionato con una nota disciplinare sul registro elettronico con presa visione da parte dei dai genitori.

d. Accompagnamento in classe dopo il quinto ritardo

- L'alunno viene richiamato dal docente o dal Dirigente Scolastico, se presente, ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni.
- L'alunno, ove richiesto, è ammesso in classe solo se viene accompagnato dai genitori

e. Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore

- L'alunno viene richiamato dal docente coordinatore ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni
- Il docente coordinatore convoca i genitori telefonicamente o tramite comunicazione sul diario dell'alunno
- Il docente prende nota sul proprio registro personale (o agenda) della convocazione specificando se i genitori si sono presentati o meno

f. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico

- L'alunno viene richiamato dal Dirigente Scolastico ed invitato/a ad esporre le proprie ragioni.
- La segreteria convoca i genitori telefonicamente o tramite comunicazione sul registro elettronico
- Il Dirigente scolastico ammonisce verbalmente e/o con provvedimento scritto l'alunno. Il provvedimento scritto è inserito nel fascicolo dell'alunno



2. Modalità di applicazione di una sanzione che prevede la sospensione dalle lezioni o la sospensione da un'attività specifica e/o complementare, da un'uscita didattica, da una o più visite guidate o viaggi di istruzione.

- a. Il Dirigente scolastico riceve, tempestivamente, una dettagliata relazione da parte del docente o dal coordinatore di classe sui fatti accaduti.⁵
- b. Il coordinatore di classe, senza indugio, informa e coinvolge i genitori.
- c. Il Dirigente scolastico esegue sommarî accertamenti sui fatti accaduti ascoltando i protagonisti al fine di ricostruire la vicenda.
- d. Il Dirigente scolastico - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato - invia alla famiglia dello studente una formale "contestazione di addebito" e l'"avvio del procedimento disciplinare" di norma non oltre 3 gg. dall'evento e/o dalla comunicazione dei docenti⁶.
- e. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati.
- f. La contestazione di addebito viene notificata alla famiglia tramite il registro ARGO dalla segreteria e a mano a cura del coordinatore di classe.
Con tale atto, inoltre, si comunica alla famiglia la data e l'orario della convocazione dell'organo collegiale ai fini dell'audizione dello studente incolpato.
- g. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori dell'alunno al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
- h. A giustificazione di quanto contestato, l'alunno e i suoi genitori possono, a loro discrezione, produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole al Dirigente scolastico entro le 24 ore dalla riunione dell'organo collegiale e/o chiedendo un colloquio con il Dirigente scolastico sempre entro il medesimo termine.
- i. L'organo collegiale è convocato entro 7 gg. dall'evento e/o dalla comunicazione dei docenti per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito.
Nel corso della seduta dell'organo collegiale l'alunno e/o i suoi genitori potranno produrre le loro riflessioni scritte, se non ancora inviate, oppure riferirle verbalmente all'organo collegiale.

⁵ La relazione deve contenere circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali.

⁶ La lettera di avvio del procedimento disciplinare formulata dal Dirigente Scolastico deve riportare:

- la contestazione di addebito;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità finale dell'adozione del provvedimento
- la data e l'ora di convocazione;
- l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
- l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenne;
- il termine di chiusura del procedimento



Lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili, previo consenso del Consiglio di Classe.

- j. L'organo collegiale delibera l'irrogazione della sanzione debitamente motivata.
- k. Il Dirigente Scolastico adotta la delibera dell'organo collegiale con dettagliata specificazione delle modalità di esecuzione della sanzione:
- *estremi della deliberazione,*
 - *l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie*
 - *la motivazione*
 - *la decorrenza*
 - *la durata della sanzione*
 - *i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.*
- l. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo e viene notificato alla famiglia tramite il registro ARGO dalla segreteria e a mano a cura del coordinatore di classe entro 3 giorni dalla delibera.
- 3. In caso di urgenza o particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dall'Istituto, in attesa di espletare le procedure previste.**

Impugnazioni

Art. 17.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. Il reclamo deve essere presentato entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione alla Segreteria della scuola e indirizzato all'Organo di garanzia.
Tale Organo decide in via definitiva sui reclami presentati, entro 10 gg dalla loro notifica.
Qualora l'Organo Interno di Garanzia non decida entro tale termine, il provvedimento disciplinare sarà ritenuto confermato.
3. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione del provvedimento disciplinare.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 18.

1. Organo di garanzia: composizione

- Dirigente scolastico in veste di Presidente
Antonino Fabio Marco Laudani
- Un docente designato dal Consiglio di istituto
Prof.ssa Rossana Sanfilippo
- Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di istituto
sig. Salvatore Vacirca - sig.ra Di Liberto Maria Rosa



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

Il segretario del Collegio dei docenti

Primo collaboratore del D.S.

prof.^{ssa} Rossana Sanfilippo

Il Presidente del Collegio dei docenti

Il Dirigente Scolastico

prof. Antonino Fabio Marco Laudani

Il segretario del Consiglio di Istituto

prof.^{ssa} Valentina Mangiaratti

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Sig. Salvatore Vacirca

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it- Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it- Web: www.icblandinipalagonia.edu.it